



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

ORDINANZA N. 8 DEL 25/02/2020

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER ANNULLAMENTO DEL MERCATO DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020
-----------------	--

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del 21 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da CODIV-19.

VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19"

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che prevede una serie di misure da adottare per il contenimento del contagio dal virus COVID-19 nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto legge n. 5 del 22 febbraio 2020;

VISTA L'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia emessa in data 23 febbraio 2020 che prevede per il restante territorio della Regione Lombardia le disposizioni contenute alle lettere c) d) e) f) ed i) dell'articolo 1 comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020 n. 6 ovvero:

- c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
- i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Ed inoltre:

Per quanto riguarda il punto g) (*sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità*), l'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni /assemblamenti.

Per quanto riguarda il punto h) (*applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali*), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.

Per quanto riguarda il punto i) (*chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990,146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità*), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

- ³⁵₁₇ bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
- ³⁵₁₇ per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
- ³⁵₁₇ per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Per quanto riguarda il punto k), si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.

PRESO ATTO che quanto sopra ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

CONSIDERATO che per la lett. J) è stato previsto la chiusura nelle giornate di sabato e domenica per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati.

RITENUTO pertanto di sospendere momentaneamente lo svolgimento del mercato settimanale che nel Comune di San Giorgio Bigarello si svolge nella giornata di mercoledì con afflusso di esercenti e di utenti.

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini.

VISTI

- ³⁵₁₇ L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- ³⁵₁₇ Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- ³⁵₁₇ Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

PRESO ATTO di tutto quanto succitato e disposto dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 23 febbraio 2020

ORDINA

con riferimento al succitato punto j) di annullare la realizzazione del mercato nella giornata di MERCOLEDÌ 26 febbraio 2020, salvo ulteriori disposizioni che verranno successivamente intraprese.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa alle associazioni di categoria;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Mantova.

DEMANDA

Al Servizio della POLIZIA LOCALE l'attuazione della presente.

SINDACO

MORSELLI BENIAMINO / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*